

Pubblicato il 24/02/2020

N. 02421/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 13312/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 13312 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Renato Tagliaferri, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 375064/2-11 del 17 settembre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...*INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto “*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)*”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un valore di bilirubina indiretta >4 mg/dl;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo alla “*lettera B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui, al punto 4), annovera tra le cause di non idoneità “*I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, tra cui la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e*

*della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 20” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 AV-EM alla “iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”*, nonché dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”*, pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei

diritti e degli interessi del ricorrente.

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

***E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO***

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TAGLIAFERRI RENATO il 13\1\2020 :*

- del Decreto prot. n. 29/6-8-1- CC del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la relazione medica, depositata in data 9.12.2019, in adempimento al Decreto Cautelare di questa Sezione n. 7131 del 5.11.2019, ha accertato

l'insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria contemplata dall'impugnato provvedimento di esclusione;

Considerato che il ricorrente, in data 13.2.2020, ha depositato copia del Decreto del 17.12.2019, da cui risulta che ha ottenuto il giudizio di idoneità "con riserva" alle prove attitudinali;

Considerato che il legale di parte ricorrente, all'odierna camera di consiglio, ha rappresentato la necessità che il ricorrente, nelle more, possa essere ammesso a frequentare il corso formativo;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A., dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,

il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, disponendo, nelle more, l'ammissione del ricorrente, "*con riserva*" ed "*in soprannumero*", al corso formativo, salvo che non ostino giustificate ragioni di natura didattica, organizzativa ed economica.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 8 maggio 2020, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.